

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1399**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori FALCIER, ARCHIUTTI, DE RIGO,  
TREDESE, MAINARDI, FAVARO, PASINATO, SAMBIN,  
CARRARA e BERGAMO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 2002**

---

Competenze dei consulenti del lavoro in materia tributaria

---

ONOREVOLI SENATORI. - I consulenti del lavoro sono oltre 19.000, prestano la loro opera a favore di centinaia di migliaia di imprese (soprattutto medie e piccole), curano gli adempimenti relativi a milioni di dipendenti e compilano ogni anno centinaia di migliaia di dichiarazioni dei redditi. Si tratta pertanto di una realtà sociale ed economica capillarmente diffusa, il cui ruolo di tramite, tra una normativa fatta spesso di adempimenti difficili ed incomprensibili ed una realtà imprenditoriale che tali adempimenti è tenuta ad assolvere, appare sempre più necessaria ed insostituibile.

Nonostante la capacità e la disponibilità dimostrate nel cercare di rendere comprensibili norme oggettivamente oscure, i consulenti del lavoro si trovano a soffrire, oggi, di una profonda ingiustizia. Mi riferisco alla loro esclusione dalle funzioni di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tri-

butario. Tutto ciò nonostante i consulenti del lavoro sostengano un esame di Stato che prevede ben due prove, una scritta ed una orale, nella materia tributaria! Nonostante siano oggi ammessi alle citate funzioni soggetti privi di qualsiasi competenza ed ordine professionale! Nonostante le Camere si siano già espresse con due ordini del giorno, unanimemente, a favore della loro reintegrazione in competenze e funzioni che fin dai primi anni ottanta giustamente già appartenevano loro.

L'apporto dei consulenti del lavoro, e più in generale del popolo delle cosiddette «partite IVA», rappresenta una parte fondamentale per lo sviluppo del paese.

Con il disegno di legge in questione si vorrebbe porre rimedio ad un'evidente ingiustizia e ridare ruolo a professionisti la cui professionalità è ampiamente riconosciuta.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 dicembre 1992, n. 546, concernente l'assistenza tecnica presso le commissioni tributarie, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 2, primo periodo, è sostituito dal seguente: «Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali nonché i consulenti del lavoro»;

*b)* al comma 2, secondo periodo, le parole: «i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta relativi alle ritenute medesime», sono soppresse.

